



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

PREGIATISSIMI CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA LAVORO E PREVIDENZA N. 07/2026

1. Le news di luglio
2. Tassazione incrementi retributivi rinnovi contrattuali, lavoro notturno, festivo e a turni: chiarimenti
3. Direttive Covid in tema di previdenza complementare
4. Portale della previdenza complementare
5. Tutela di malattia in caso di prestazioni ambulatoriali complesse e/o permanenza in strutture
6. Nuovi livelli reddituali 2026/2027 per l'ANF
7. Violazioni in materia di certificato di agibilità
8. Dati sanitari dei lavoratori: stop alla diffusione interna non necessaria
9. Licenziamento per superamento del periodo di comportamento lavoratore con disabilità
10. Nuova classificazione delle professioni ISTAT 2021 per attività gravose
11. Limite di esenzione del premio trasformato in welfare
12. Ricercatori rimpatriati: esclusa l'agevolazione per chi è già residente in Italia
13. Gestioni Artigiani/Commercianti: compilazione quadro RR e pagamento contributivo
14. Crediti superbonus non utilizzabili per estinguere cartelle previdenziali

L'AGENDA DELLE SCADENZE

Principali scadenze dal 1° al 31 luglio 2026

SCADENZIARIO CONTRATTUALI

Principali scadenze contrattuali del mese di luglio 2026

I FORMULARI PER L'UFFICIO PAGHE

Prelievi e rimborsi da modello 730

Comunicazioni di assunzione nel periodo di chiusura dello studio

Gestione infortuni nel periodo di chiusura dello studio

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





1. LE NEWS DI LUGLIO 2026

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lavoratori all'estero: fissate le retribuzioni convenzionali 2026

È stato pubblicato sulla G.U. n. 133 dell'11 giugno 2026 il Decreto 29 maggio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che determina le retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero.

Il Decreto prevede che dal 1° gennaio 2026 a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026 le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi del D.L. n. 317/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR, sono stabilite, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al Decreto medesimo.

Viene precisato che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

In merito alla frazionabilità delle retribuzioni, è disposto che i valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Infine, viene ricordato che il trattamento di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati viene liquidato sulle retribuzioni convenzionali, al ricorrere delle condizioni previste.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto, 29/5/2026, G.U. 11/6/2026, n. 133

Deleghe gestione lavoro domestico: nuove regole *post* decesso del datore di lavoro

L'INPS, con messaggio n. 1972 dell'11 giugno 2026, ha informato che non è più possibile inserire nuove deleghe per la gestione del lavoro domestico dopo il decesso del datore di lavoro.

Se, al momento del decesso, è già attiva o in fase di attivazione una delega a professionisti, associazioni sindacali o agenzie per il lavoro, questi intermediari autorizzati possono comunicare la cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso; una volta spirato tale termine, l'Istituto procederà alla chiusura d'ufficio.

Qualora, invece, non sia presente una delega attiva, entro 60 giorni l'erede ha a disposizione 2 distinte modalità per comunicare la cessazione del rapporto:

- attraverso Contact Center Multicanale, previo utilizzo del PIN telefonico generato nella propria area personale "MyINPS", accedendo con SPID, CIE o CNS;
- inviando una comunicazione tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente.

INPS, messaggio, 11/6/2026, n. 1972

Avvio della vigilanza straordinaria per il contrasto al caporalato in agricoltura

L'INL, con nota n. 4227 del 9 giugno 2026, ha comunicato di aver avviato la vigilanza straordinaria e congiunta su tutto il territorio nazionale per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, alla luce della persistente rilevanza dei fenomeni. La vigilanza straordinaria, avviata dal corrente mese di giugno, si protrarrà nei mesi di luglio, agosto e settembre, con possibilità di estendere l'attività anche per periodi ulteriori, in linea con quanto già previsto in analoghe campagne ispettive.

INL, nota, 9/6/2026, n. 4227



IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

L'INPS aggiorna interessi di dilazione e differimento e sanzioni civili

L'INPS, con circolare n. 64 del 16 giugno 2026, in seguito alla decisione di politica monetaria della BCE dell'11 giugno 2026, che ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), pari al 2,40% dal 17 giugno 2026, ha comunicato i valori aggiornati degli interessi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili.

A decorrere dal 17 giugno 2026 l'interesse di dilazione e autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dev'essere calcolato al tasso del 4,40% annuo.

L'Istituto precisa che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 4,40%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Per quanto riguarda le sanzioni civili:

- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 7,90% in ragione d'anno;
- nelle ipotesi di evasione, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili vengono degradate alla misura dell'omissione, pari al 7,90% in ragione d'anno se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia; se il versamento è effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 9,90% in ragione d'anno.

INPS, circolare, 16/6/2026, n. 64

Pagamento premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili

L'INAIL, con circolare n. 29 del 15 giugno 2026, ha informato che, con decorrenza 17 giugno 2026, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, ex art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, ex art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 30, D.L. n. 19/2024.

La variazione consegue alla decisione di politica monetaria dell'11 giugno 2026 della BCE, che ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

In caso di rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando il tasso di interesse del 4,40%.

L'Istituto precisa che nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, dal 17 giugno 2026 il datore di lavoro è tenuto:

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 7,90%, cioè al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, del 2,40% se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento



dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno:

- al 7,90% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti), se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
- al 9,90% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti) se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.

INAIL, circolare, 15/6/2026, n. 29

MAT e nomenclatore tariffario: modifiche operative dal 1° gennaio 2026

L'INAIL, con circolare n. 28 del 12 giugno 2026, ha comunicato che sono state introdotte delle modifiche alle modalità per l'applicazione delle tariffe dei premi (MAT) e al nomenclatore tariffario, in seguito alle D.I. Lavoro-Economia del 2 aprile 2026. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2026 e riguardano, tra le altre cose, le disposizioni in materia di rettifica dell'erroneo inquadramento nelle Gestioni tariffarie per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall'INPS (artt. 7 e 8, MAT). La nuova formulazione degli artt. 7 e 8 stabilisce che i provvedimenti di rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'INAIL comunica al datore di lavoro il provvedimento adottato (in caso di rettifica d'ufficio) e dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (in caso di rettifica su domanda del datore di lavoro).

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2026 e supera la precedente previsione, secondo cui il provvedimento di rettifica aveva effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall'INPS.

INAIL, circolare, 12/6/2026, n. 28

Bonus giovani, donne e ZES: possibile presentare le domande

L'INPS, con 3 distinti messaggi, ha comunicato l'apertura della procedura di presentazione delle domande di accesso ai *bonus* giovani, donne e ZES.

L'Istituto, con messaggio n. 1970 dell'11 giugno 2026, ha comunicato che, a decorrere dall'11 giugno 2026 stesso, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo relativamente al *bonus* donne, consistente nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate. L'istanza può essere presentata accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026", e compilando il relativo modulo on-line, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 57/2026 al paragrafo 10.

Con messaggio n. 1968 dell'11 giugno 2026 l'INPS comunica che, dalla medesima data, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in relazione al *bonus* ZES 2026, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria). L'incentivo, della durata massima di 24 mesi, spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, abbiano compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi ed è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. La domanda va presentata accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026", e compilando il relativo modulo di istanza online, con le modalità precisate dalla circolare INPS n.56/2026, paragrafo 10.



Infine, con messaggio n. 1966 dell'11 giugno 2026, l'INPS informa che, a far data dall'11 giugno 2026, è possibile presentare la domanda per il *bonus* giovani 2026, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati.

L'istanza può essere presentata accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026", e compilando il relativo modulo di istanza on-line, secondo le modalità specificate al paragrafo 10 della circolare n. 55/2026.

Tutti i messaggi, inoltre, offrono indicazioni operative per la fruizione delle agevolazioni contributive relativamente a tutte le Gestioni previdenziali interessate.

INPS, messaggio, 11/6/2026, n. 1970; INPS, messaggio, 11/6/2026, n. 1968; INPS, messaggio, 11/6/2026, n. 1966

INAIL: aggiornati i minimali retributivi per i premi 2026

L'INAIL, con circolare n. 25 del 28 maggio 2026, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'anno 2026. Il documento fornisce, inoltre, il consueto aggiornamento delle retribuzioni convenzionali e delle basi imponibili applicabili alle diverse categorie di assicurati. L'aggiornamento deriva dall'applicazione delle disposizioni che prevedono la rivalutazione annuale dei minimali retributivi sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, che per il 2025 è stata pari all'1,4%. Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero di retribuzione imponibile è fissato, per il 2026, in 58,13 euro, corrispondenti a 1.511,38 euro mensili nell'ipotesi di 26 giornate lavorative. Tali valori costituiscono il limite minimo di riferimento ai fini della determinazione della retribuzione imponibile assicurativa.

INAIL, circolare, 28/5/2026, n. 25

Decreto Fiscale: Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 la Legge n. 88 del 22 maggio 2026, di conversione del D.L. n. 38/2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo del D.L. n. 38/2026 coordinato con la legge di conversione n. 88/2026.

Tra le novità di interesse si segnala:

- aggiornamento dei riferimenti normativi relativamente al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con decorrenza dal periodo d'imposta 2027. L'art. 2 – Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati, recita: «*All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».*». Pertanto, l'art. 1, comma 154, Legge n. 232/2016, viene integrato con il rinvio all'art. 5, D.Lgs. n. 209/2023, precisando che il regime fiscale dei neo-residenti, ex art. 24-bis, TUIR, non è cumulabile né con il nuovo regime degli impatriati né con il regime preesistente di cui al D.Lgs. n. 147/2015;
- esclusione dalla tassazione IRPEF per i marittimi che risiedono in Italia, ma che trascorrono più di 183 giorni all'anno imbarcati su navi battenti bandiera estera;
- posticipata al 1° maggio 2026 la nuova disciplina, introdotta dalla Legge di bilancio 2026 e inizialmente prevista in applicazione dal 1° marzo 2026, relativa alla ritenuta sulle provvigioni maturate nell'ambito dei



rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. La Legge di conversione, inoltre, elimina l'obbligo per le agenzie di viaggi dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per l'attività di intermediazione percepite per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio;

– viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA;

– è stabilita una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte, pari a 300 euro complessivi, per i premi erogati dalla data di pubblicazione del D.L. n. 38/2026 (27 marzo 2026) al 31 dicembre 2026 agli atleti dilettanti nell'ambito di manifestazioni sportive. L'art. 9 – Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti, recita: «1. *Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte*».

Legge 22/5/2026, n. 88, G.U. 22/5/2026, n. 117



PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

ISCRO: presentazione istanze 2026

L'INPS, con messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026, ha comunicato che dal 15 giugno stesso è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l'anno 2026 attraverso il servizio di presentazione dedicato, che stesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per la presentazione dell'istanza per l'anno in corso. Si ricorda che l'ISCRO è l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR.

È possibile presentare la domanda:

– telematicamente, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito www.inps.it, raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

L’accesso al servizio può avvenire con una delle seguenti identità digitali:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica di livello 3 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS;

– tramite il servizio di *Contact Center* Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

INPS, messaggio, 15/6/2026, n. 1987

Fermo pesca 2025: ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle istanze

Il Ministero del Lavoro, con notizia del 10 giugno 2026, ha reso noto che sono stati prorogati di ulteriori 30 giorni i termini per la presentazione delle domande di accesso all’indennità di fermo pesca: pertanto, il termine finale scade alle ore 23:59 del 30 luglio 2026. Il Dicastero, inoltre, comunica che è stato predisposto un tutorial in formato “video-pillola” per facilitare la compilazione delle istanze, disponibile sul portale Servizi Lavoro.

Infine, alla pagina dedicata alla misura e all’interno del portale Fermo Pesca è disponibile un manuale che fornisce indicazioni operative per facilitare la compilazione della Scheda 9 e un fac-simile della precompilata.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, notizia, 10/6/2026

Rendite INAIL settori industria, navigazione, agricoltura e dei medici: rivalutate le retribuzioni

L’INAIL, con circolare n. 27 del 9 giugno 2026, ha comunicato che, dal 1° luglio 2026, è rivalutata la misura delle retribuzioni da utilizzare per la liquidazione delle rendite corrisposte agli assicurati dei settori industria, compresa navigazione, agricoltura e dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025.

La circolare riporta anche gli importi rivalutati delle altre prestazioni economiche, quali assegno *una tantum* in caso di morte, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili. Inoltre, il documento di prassi offre le istruzioni operative per la liquidazione, con la stessa decorrenza, delle prestazioni in corso e per il pagamento dei conguagli dovuti, previsto con il rateo di agosto.

INAIL, circolare, 9/6/2026, n. 27



Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile dal 1° luglio 2026

L'INAIL, con circolare n. 26 del 9 giugno 2026, ha comunicato che il decreto del Ministro del Lavoro e n. 56/2026 ha rivalutato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2026, nella misura di 312,55 euro, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025, pari all'1,4%.

INAIL, circolare, 9/6/2026, n. 26

Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo sulle risorse residue del 2018

L'INPS, con messaggio n. 1811 del 29 maggio 2026, ha offerto istruzioni operative per il recupero dello sgravio contributivo previsto dall'art. 6, D.L. n. 510/1996, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS). Il documento di prassi interviene a seguito dell'accertamento della disponibilità di risorse residue riferite allo stanziamento dell'anno 2018 e disciplina le modalità di fruizione del beneficio da parte delle ulteriori imprese ammesse con specifici decreti ministeriali.

INPS, messaggio, 29/5/2026, n. 1811

Piattaforma intermediari per erogazione delle prestazioni individuali: esteso l'ambito applicativo

L'INPS, con messaggio n. 1769 del 27 maggio 2026, ha comunicato l'estensione dell'ambito di applicazione della piattaforma intermediari per l'erogazione delle prestazioni individuali alle prestazioni:

- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa);
- RIAR (Richiamo alle armi);
- ACM (Assegno congedo matrimoniale);
- IDIS (Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo).

INPS, messaggio, 27/5/2026, n. 1769

Aree di crisi industriale complessa: integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga

L'INPS, con messaggio n. 1702 del 22 maggio 2026, è intervenuto in merito alla possibilità, per i datori di lavoro operanti in territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, di accedere a un trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga agli ordinari limiti di durata di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, commi 1-3, D.Lgs. n. 148/2015, misura prorogata dall'art. 1, comma 165, Legge n. 199/2025. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2026 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata.

INPS, messaggio, 22/5/2026, n. 1702



SALUTE E SICUREZZA

Emergenza caldo: emanate le ordinanze a tutela dei lavoratori

In relazione all'emergenza caldo, e ai rischi connessi per i lavoratori, alcune Regioni hanno emanato le ordinanze volte a limitare o vietare il lavoro all'aperto che preveda elevati sforzi fisico ed esposizione solare nelle ore più calde (dalle 12.30 alle 16.00) e nei giorni a rischio elevato, come individuati dal sito ufficiale www.workclimate.it.

Le alte temperature e la radiazione solare comportano, anche in ragione dei cambiamenti climatici e del progressivo aumento delle temperature, determinano un incremento del rischio da stress termico e delle patologie correlate al caldo e all'esposizione alla radiazione solare, con possibili ripercussioni anche sull'aumento del rischio infortunistico. Da ciò consegue l'obbligo per i datori di lavoro di valutare e gestire questi rischi, che interessano sia ambienti di lavoro indoor, per il rischio connesso al calore e alle elevate temperature, sia gli ambienti di lavoro outdoor, dove i rischi risultano ulteriormente aggravati dall'esposizione diretta alla radiazione solare.

Si rammenta che, al fine di supportare la prevenzione, sono disponibili:

le *"Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare"*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 giugno 2025;

il *"Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro"*, approvato dal Ministero del Lavoro con Decreto 9 luglio 2025 e sottoscritto dalle principali parti sociali a livello nazionale, che si pone l'obiettivo di fornire un riferimento unitario per la gestione dei rischi connessi agli eventi climatici estremi, in particolare alle ondate di calore, garantendo al contempo la continuità delle attività produttive e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tra le ordinanze emanate si segnalano:

- Veneto: [DGR n. 376/2026](#);
- Lazio: [ordinanza Z00001/2026](#);
- Liguria: [ordinanza n. 1/2026](#);
- Toscana: [ordinanza n. 2/2026](#);
- Piemonte: [ordinanza n. 1/2026](#);
- Puglia: [ordinanza n. 321/2026](#);
- Emilia-Romagna: [ordinanza n. 72/2026](#).



2. TASSAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI RINNOVI CONTRATTUALI, LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI – CHIARIMENTI

Con la circolare n. 3/E/2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni, attraverso lo schema della domanda-risposta, sull'applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge di bilancio 2026 in tema di tassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Di seguito si propone una sintesi dei principali rilievi.

Incrementi delle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (ad esempio indennità di cassa o indennità variabili)	Tali indennità sono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria, perciò possono essere assoggettate all'imposta sostitutiva qualora i CCNL ne abbiano previsto l'incremento.
Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL	Possono beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti, esclusi gli importi erogati <i>una tantum</i> .
Superminimo assorbibile individuale	L'agevolazione si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbano l'importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi, che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.
Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre	L'imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione di ferie, festività sopresse e permessi (di natura contrattuale collettiva). Risposta affermativa anche per la gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.
Maggiorazione domenicale	L'imposta sostitutiva si applica alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.



Part-time verticale	Nel caso di lavoratori part-time verticali, anche se i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, l'agevolazione è applicata solo in caso di lavoro nel giorno di riposo stabilito dalle parti; nel caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni <i>ad hoc</i> dal contratto collettivo nonché dal D.Lgs. n. 81/2015, il beneficio non è applicabile.
Straordinario festivo o notturno	L'imposta sostitutiva si applica all'intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
Indennità di reperibilità	L'imposta sostitutiva si applica alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa, in quanto funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.
Indennità di pernottamento	L'imposta sostitutiva si applica anche all'indennità di pernottamento prevista dall'articolo 117, CCNL Credito.
Assenza o mancata applicazione di un CCNL	Qualora al rapporto di lavoro non sia stato applicato un CCNL, le imposte sostitutive non possono essere applicate.
Lavoratori impatriati e docenti o ricercatori residenti all'estero che si trasferiscono in Italia	Qualora le somme siano corrisposte ai lavoratori impatriati nonché ai docenti o ai ricercatori, le stesse devono essere assoggettate all'imposta sostitutiva per l'intero ammontare, senza, dunque, tenere conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative. Qualora il lavoratore rinunci espressamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, nella misura ridotta prevista dalla norma.

3. DIRETTIVE COVID IN TEMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sono state pubblicate dalla COVIP, lo scorso 22 giugno 2026, le direttive in tema di previdenza complementare, con particolare riguardo alla novità dell'adesione automatica ad opera della Legge di bilancio 2026, che, dal 1°luglio 2026, sostituiscono integralmente le indicazioni del 24 aprile 2008.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha, in particolare, chiarito che:

- per “*lavoratori di prima assunzione*” si intendono i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti;
- i lavoratori non di prima assunzione che nel precedente rapporto di lavoro abbiano aderito alla previdenza complementare e poi riscattato la posizione individuale non rientrano nel meccanismo dell'adesione automatica;

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





- qualora la variazione del rapporto di lavoro comporti la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione di precedente adesione in capo al lavoratore, in assenza di riscatto della posizione maturata, opera, invece, il meccanismo dell'adesione automatica;
- la forma pensionistica di destinazione dev'essere adeguata alle istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi relativi a percorsi e linee di investimento; pertanto, ai datori di lavoro si lascia il compito di acquisire informazioni in merito a tale conformità prima di iniziare a destinare ad essa i flussi di TFR e il relativo pacchetto contributivo;
- non sono dovute né la contribuzione datoriale né quella a carico del lavoratore in caso di adesione al Fondo COMETA in qualità di fondo residuale, non essendovi accordi collettivi di riferimento;
- in caso di contratto o accordo collettivo che non preveda versamento di contributi alla previdenza complementare durante il periodo di prova e adesione automatica, il TFR sarà versato dal giorno dell'assunzione e i contributi solo quando sia superato il periodo di prova.

4. PORTALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È online il nuovo Portale sulla previdenza complementare, uno spazio informativo pubblico sviluppato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in condivisione con il Consiglio nazionale dei Giovani e MEFOP, pensato per accompagnare passo dopo passo la cittadinanza nel percorso previdenziale integrativo.

La previdenza complementare è il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano, trattandosi di una forma di risparmio volontario e flessibile che ognuno può scegliere di affiancare alla previdenza pubblica per garantirsi una maggiore sicurezza economica al termine della vita attiva lavorativa.

Per agevolare la comprensione del sistema il nuovo portale offre una guida in 4 aree tematiche con contenuti aggiornati, video e guide pratiche:

- “Cos'è la previdenza”: contiene le risposte alle domande fondamentali su come funziona la previdenza complementare, le differenze tra i vari Fondi pensione, la gestione del TFR e una sezione dedicata ai falsi miti da sfatare, oltre a una guida pratica sulle modalità di adesione;
- “A chi è rivolta”: illustra diritti e garanzie, contiene percorsi di approfondimento dedicati e servizi e strumenti specifici per gli operatori del settore;
- “Normativa di riferimento”: raccoglie tutta la legislazione nazionale ed europea spiegata, con una sezione dove scaricare la modulistica sempre aggiornata;
- “Comunicazione”: raccoglie notizie, eventi, materiali multimediali, le risposte alle domande più frequenti (FAQ) e un glossario per orientarsi senza sforzo tra i termini tecnici di settore.

Per aiutare a comprendere l'impatto reale delle decisioni nel tempo, la piattaforma mette a disposizione strumenti operativi gratuiti basati su dati ufficiali. I simulatori ufficiali a disposizione sono:

- PensAMI, il consulente pensionistico interattivo dell'INPS per fare i primi passi;
 - La mia pensione futura, per stimare l'importo della pensione pubblica e capire come integrarla al meglio.
- Ma quali sono le utilità che è possibile trovare nel portale? I lavoratori sono aiutati a scegliere il Fondo pensione più adatto, a stimare l'importo futuro della pensione integrativa e a orientarsi tra i limiti di deducibilità fiscale. Per i datori di lavoro, invece, ci sono semplificazioni delle procedure di gestione e sono forniti strumenti informativi immediati per adempiere ai propri obblighi aziendali e comunicare con i dipendenti.



5. TUTELA DI MALATTIA IN CASO DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI COMPLESSE E/O PERMANENZA IN STRUTTURE

Con la circolare n. 65/2026 l'INPS ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital, permanenza presso Centri di Salute Mentale (CSM), permanenza in strutture riabilitative e socioriabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali, permanenza in strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB), permanenza in comunità terapeutiche per dipendenze patologiche e permanenza presso centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA).

Tali novità sono intervenute in conseguenza dell'introduzione di significative innovazioni finalizzate a garantire una maggiore adeguatezza delle cure e a ridurre i ricoveri ordinari non strettamente necessari, con la diffusione di modelli alternativi al ricovero tradizionale, che consentono di erogare prestazioni di elevata complessità in tempi ridotti e in strutture sanitarie diverse dal reparto ospedaliero, nonché dell'incremento della domanda dei servizi dedicati a patologie complesse, quali i disturbi psichici, le dipendenze patologiche e i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che richiedono interventi multidisciplinari e, in alcuni casi, forme di ospitalità residenziale o semiresidenziale. Tali modalità operative, anche se non sempre configurano un ricovero ordinario, determinano per il lavoratore un'effettiva incapacità di svolgere l'attività lavorativa, perciò l'INPS, con la circolare in trattazione, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate strutture sanitarie.

Prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital (Day service ambulatoriale - DSA; Day surgery; Macro Attività Ambulatoriale Complessa - MAC; Bassa Intensità Chirurgica - BIC; Pacchetto Ambulatoriale Complesso - PAC; Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali - PDT)	Tali fattispecie vengono equiparate al day hospital. Nel periodo delle cosiddette "dimissioni protette": sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore si reca presso la Struttura ospedaliera per effettuare accertamenti programmati; gli altri giorni compresi nel medesimo arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo con certificazione medica.
Centri di Salute Mentale (CSM)	Le giornate di effettiva presenza presso il CSM per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e, pertanto, indennizzabili come malattia. L'eventuale ospitalità notturna, laddove formalmente prevista e documentata come ricovero breve, è equiparata al regime di day hospital.



Strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali	Per l'equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture psichiatriche sanitarie devono soddisfare i requisiti normativi previsti (tra i quali: presenza di una Direzione sanitaria; cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale aggiornato; procedure per la gestione dei farmaci e delle emergenze; tracciabilità delle presenze e delle attività; disponibilità di personale qualificato 24 ore su 24) e operare in regime autorizzato/accreditato. In assenza di tali requisiti, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l'equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica. I ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), la permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie e i ricoveri presso le Unità di Riabilitazione Intensiva/Estensiva e i Centri di cui all'art. 26 della L. 833/1978, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Stesse considerazioni per i ricoveri presso la Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per motivi sanitari e Hospice. Diversamente, le prestazioni complesse in Day service presso le Case della Comunità sono equiparate al day hospital. Le prestazioni semiresidenziali sono equiparate, previa certificazione medica, alla malattia comune, al pari della permanenza in strutture socio-riabilitative prive di assistenza sanitaria e la partecipazione a programmi riabilitativi presso Centri Diurni. In questi casi, permane quindi l'obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l'indirizzo della struttura.
Strutture di Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) annesse alle Unità Operative di Pronto Soccorso	La permanenza presso il Pronto Soccorso o presso le citate Unità presenta, ai fini della tutela previdenziale, le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero.



Comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche	La permanenza presso le strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilabile al ricovero ospedaliero purché le comunità terapeutiche operino in regime sanitario, con équipe comprendente un medico responsabile, protocolli clinici e farmacologici, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) e devono risultare autorizzate o accreditate dal SSN. Per il riconoscimento dell'indennità di ricovero, il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione, completo di diagnosi. Invece, la permanenza residenziale in comunità prive di assistenza sanitaria e la permanenza semiresidenziale sono equiparate alla malattia comune, previa idonea certificazione medica e con obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità.
Centri per Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA)	Le prestazioni rese in day service e in day hospital, nonché la permanenza in residenzialità intensiva sanitaria, sono equiparati al ricovero ospedaliero, purché ricorrano i requisiti minimi di accreditamento, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale (PTI) e presenza di équipe multidisciplinare. Diversamente, le permanenze semiresidenziali o in strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune con conseguente necessità di certificazione medica e reperibilità presso la struttura.

6. NUOVI LIVELLI REDDITUALI 2026/2027 PER L'ANF

I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, che è risultata pari a + 1,4%. I nuovi parametri saranno applicati automaticamente nei cedolini e nelle buste paga a partire dalle competenze del mese di luglio 2026.

Si ricorda che, con decorrenza 1° marzo 2022, è stato istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico ed è stato abrogato l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. A seguito dell'introduzione dell'AUU, l'ANF spetta esclusivamente ai nuclei composti da:

- coniugi (senza figli a carico);
- fratelli e sorelle;
- nipoti (in linea collaterale o retta, sempre in assenza di figli).

I nuovi livelli di reddito familiare riguardano, pertanto, esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, con la conseguenza che la rivalutazione è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

L'INPS ha allegato alla circolare n. 61/2026 le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, alle diverse tipologie di nuclei familiari.



Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Vale la pena ricordare che può essere necessario inoltrare all'Istituto domanda di autorizzazione all'ANF, che è rilasciata dall'INPS con un termine di validità indicato, non superiore a 5 anni dalla data del rilascio.

Per richieste di prestazioni ANF relative ai periodi a partire dal 1° marzo 2022 l'autorizzazione può riguardare i seguenti casi:

- per l'inclusione di fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
- per l'inclusione di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%). In tal caso l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per i soggetti componenti il nucleo diversi dai figli.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari che:

- risiedono in Italia;
- non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
- risiedono in Paese terzo, se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno.

7. VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 73/2026, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 1097, Legge n. 205/2017, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole dettata in tema di violazione dell'obbligo per le imprese dello spettacolo del certificato di agibilità per i propri lavoratori, affermando che la sanzione prevista per la violazione dell'obbligo del certificato di agibilità ha natura punitiva ed è particolarmente afflittiva dato che è determinata in misura fissa per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza prevedere un tetto massimo.

La mancata previsione della retroattività della disciplina più favorevole ha posto un dubbio di legittimità costituzionale che ha portato alla favorevole pronuncia in trattazione.

La Corte ha, infatti, ritenuto che la mancata previsione della retroattività non sia ragionevole in relazione alla disposizione legislativa che ha fatto venir meno l'obbligo del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo che impiegano, presso locali di loro proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, a condizione che il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento dei contributi.

Si ricorda, infatti, che la Legge di bilancio 2018 aveva modificato la disciplina escludendo l'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati dello spettacolo impiegati presso locali del datore di lavoro, a condizione che fossero stati effettuati i regolari versamenti contributivi, senza, tuttavia, aver previsto una disciplina transitoria che consentisse l'applicazione retroattiva della norma più favorevole alle violazioni pregresse ancora da giudicare.

A seguito della citata pronuncia, la disciplina più favorevole introdotta dalla Legge n. 205/2017 dovrà essere applicata anche con riferimento alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché ancora oggetto di giudizio.

8. DATI SANITARI DEI LAVORATORI - STOP ALLA DIFFUSIONE INTERNA NON NECESSARIA

Il Garante Privacy, con provvedimento del 29 aprile 2026, n. 304, ha sanzionato il Ministero della Giustizia per avere diffuso informazioni riconducibili allo stato di salute di un lavoratore mediante un ordine di



servizio affisso in bacheca e comunicato a soggetti che non avevano necessità di conoscere tali informazioni nell'ambito delle proprie funzioni.

Il Garante ricorda, infatti, che le informazioni relative alla salute costituiscono una categoria particolare di dati personali e possono essere trattate soltanto nei limiti strettamente necessari per la gestione del rapporto di lavoro e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e proporzionalità previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Secondo l'Autorità, il datore di lavoro può certamente conoscere il giudizio di idoneità espresso dal medico competente e le eventuali prescrizioni necessarie per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza. Tale possibilità deriva direttamente dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di attuare le indicazioni formulate dal medico competente e di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute.

Ciò che il datore di lavoro non può fare, tuttavia, è diffondere tali informazioni oltre il perimetro dei soggetti che, per ragioni organizzative e funzionali, devono concretamente gestire la posizione del lavoratore. La conoscenza delle prescrizioni mediche deve, quindi, essere limitata al personale specificamente autorizzato e coinvolto nella pianificazione dell'attività lavorativa, nell'assegnazione delle mansioni e nella gestione delle risorse umane.

Particolarmente significativo è il chiarimento fornito dal Garante sul concetto di dato sanitario. L'Autorità ribadisce che non è necessario indicare una patologia o una diagnosi affinché un'informazione possa essere qualificata come dato relativo alla salute. Anche riferimenti apparentemente generici, quali la necessità di evitare determinate posture, di alternare la posizione seduta e quella eretta, di limitare alcuni movimenti o di svolgere specifiche attività lavorative, possono consentire di desumere informazioni sullo stato psicofisico dell'interessato e devono, pertanto, essere trattati con le stesse cautele previste per i dati sanitari.

Il provvedimento richiama, inoltre, un principio di particolare interesse operativo. Le esigenze di trasparenza amministrativa o di organizzazione del lavoro non giustificano automaticamente la diffusione di dati personali. In altri termini, la circostanza che un provvedimento debba essere conosciuto all'interno dell'organizzazione non significa che tutte le informazioni in esso contenute possano essere portate a conoscenza di una platea indistinta di lavoratori.

Per questa ragione, il Garante evidenzia che, qualora sia necessario comunicare decisioni organizzative riguardanti l'assegnazione di personale, il datore di lavoro deve valutare soluzioni alternative che consentano di raggiungere il medesimo obiettivo organizzativo senza rendere conoscibili informazioni attinenti alla salute del lavoratore. In applicazione del principio di minimizzazione, infatti, devono essere trattati soltanto i dati effettivamente indispensabili rispetto alla finalità perseguita.

Di particolare rilievo è anche il passaggio dedicato ai rapporti con le organizzazioni sindacali. L'Autorità ribadisce che la semplice previsione contenuta in accordi o contratti collettivi non costituisce, di per sé, una base giuridica sufficiente per legittimare la comunicazione di dati personali, soprattutto quando si tratta di dati appartenenti a categorie particolari. La comunicazione alle organizzazioni sindacali richiede sempre una specifica base normativa e deve comunque rispettare i principi di necessità e proporzionalità previsti dalla disciplina privacy.

9. LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO LAVORATORE CON DISABILITÀ

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 28 aprile 2026, si è pronunciato in materia di licenziamento per superamento del periodo di comportamento, affrontando il tema della possibile natura discriminatoria del recesso nei confronti di una lavoratrice affetta da una patologia psichica, chiarendo alcuni importanti principi relativi agli obblighi del datore di lavoro nella gestione delle assenze per malattia. La pronuncia, pur



riguardando un caso specifico, offre indicazioni di carattere generale particolarmente rilevanti per tutti i datori di lavoro chiamati a gestire situazioni di assenza prolungata per motivi di salute.

Il primo principio affermato dal Tribunale riguarda il rapporto tra licenziamento per superamento del comportamento e tutela delle persone con disabilità. Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente riconosciuto che l'applicazione automatica delle ordinarie regole sul comportamento può determinare effetti discriminatori quando le assenze siano riconducibili a una condizione di disabilità o di handicap tutelata dall'ordinamento. In tali situazioni il datore di lavoro è tenuto a valutare l'adozione di accomodamenti ragionevoli e di misure organizzative idonee a consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, purché non comportino oneri sproporzionati.

La sentenza ricorda come la Corte di Cassazione abbia più volte affermato che il lavoratore disabile si trova in una posizione oggettivamente diversa rispetto agli altri dipendenti e che la mancata considerazione della maggiore esposizione ad assenze per malattia potrebbe integrare una forma di discriminazione indiretta. Tuttavia, il giudice bolognese evidenzia che tale tutela non opera automaticamente in ogni situazione di malattia, essendo necessario che il datore di lavoro sia concretamente posto nelle condizioni di conoscere l'esistenza della patologia e la sua rilevanza rispetto all'attività lavorativa svolta.

Sotto questo profilo emerge un aspetto particolarmente importante dal punto di vista operativo. Per poter contestare un licenziamento come discriminatorio non è sufficiente che il lavoratore sia effettivamente affetto da una patologia grave o da una condizione assimilabile alla disabilità. Occorre anche dimostrare che il datore di lavoro fosse a conoscenza, o comunque ragionevolmente informato, della situazione e delle conseguenze che essa produceva sulla capacità lavorativa del dipendente. In assenza di tale conoscenza non può, infatti, pretendersi che il datore adotti specifici accomodamenti organizzativi o effettui valutazioni differenziate rispetto alle assenze maturate.

Il Tribunale ha, pertanto, ribadito che il tema degli accomodamenti ragionevoli presuppone un adeguato flusso informativo tra lavoratore e datore di lavoro. Solo quando la condizione invalidante sia conosciuta o conoscibile sulla base di elementi concreti può sorgere l'obbligo datoriale di verificare possibili soluzioni organizzative alternative al licenziamento. Diversamente, il superamento del periodo di comportamento continua a rappresentare una legittima causa di recesso.

La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda l'asserito obbligo del datore di lavoro di avvisare il dipendente dell'imminente superamento del periodo di comportamento. Sul punto il Tribunale conferma un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale non esiste, in linea generale, un obbligo datoriale di comunicare preventivamente al lavoratore l'avvicinarsi del limite massimo di assenze consentito.

Secondo il giudice, il periodo di comportamento rappresenta il punto di equilibrio individuato dall'ordinamento tra l'interesse del lavoratore a conservare il posto durante la malattia e l'interesse dell'impresa a non subire indefinitamente gli effetti organizzativi derivanti dall'assenza. La relativa disciplina è stabilita dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed è, quindi, conoscibile da entrambe le parti del rapporto. Per tale ragione non può essere imputata al datore di lavoro una violazione dei principi di correttezza e buona fede per il solo fatto di non avere avvertito il dipendente dell'approssimarsi della scadenza del comportamento.

La sentenza evidenzia, inoltre, che un eventuale obbligo informativo potrebbe configurarsi soltanto in situazioni particolari, ad esempio quando il datore abbia fornito in precedenza indicazioni inesatte o fuorvianti circa il numero delle assenze maturate, ingenerando nel lavoratore un ragionevole affidamento sulla permanenza del rapporto. Al di fuori di tali circostanze eccezionali, l'assenza di una comunicazione preventiva non incide sulla validità del licenziamento.



10. NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI ISTAT 2021 PER ATTIVITÀ GRAVOSE

L'INPS, con messaggio n. 1808 del 29 maggio 2026, ha fornito indicazioni operative in merito all'applicazione della nuova classificazione delle professioni ISTAT 2021 (CP2021) ai fini dell'individuazione delle attività lavorative gravose che consentono l'accesso a specifici benefici pensionistici.

Sul piano pensionistico, le c.d. attività lavorative gravose sono quelle il cui svolgimento consente l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita. Un tema molto sentito dai lavoratori degli specifici ambiti lavorativi.

Con la Legge n. 232/2016, in specifico negli allegati C ed E, sono state elencate le attività lavorative che consentono l'accesso all'APE sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. La Legge n. 205/2017 ha successivamente introdotto la possibilità, per i lavoratori, di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, senza l'applicazione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020. Detta normativa, inoltre, ha aggiunto alcune nuove professioni, ai già citati allegati C ed E alla Legge n. 232/2016, oltre a prevedere l'adozione di un decreto interministeriale per la specificazione delle professioni gravose; queste sono state, quindi, elencate nell'allegato A, D.l. 5 febbraio 2018. In relazione alla sola APE sociale, si ricorda che la Legge n. 234/2021 ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'allegato A dell'appena citato D.l.

In ultimo, sul piano normativo, la Legge n. 199/2025 ha previsto il non adeguamento all'incremento della speranza di vita del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per la pensione anticipata, previsto per il biennio 2027-2028, per i lavoratori che svolgono attività lavorative gravose di cui alle professioni indicate nell'allegato B alla Legge n. 205/2017.

Per sintetizzare, sono state indicate:

- le professioni gravose il cui svolgimento consente l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e anticipata con disapplicazione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita;
- le professioni gravose il cui svolgimento consente l'accesso all'APE sociale.

Tali elencazioni, tuttavia, sono state approntate seguendo un determinato codice professionale ISTAT, in base alla classificazione delle professioni ISTAT 2011. Nel tempo sono, però, subentrate modifiche a detta classificazione. A partire dal 2023, infatti, l'ISTAT ha adottato la classificazione delle professioni 2021 (Cod Prof 2021), prevedendo una tabella di raccordo tra la classificazione delle professioni 2011 e la classificazione delle professioni 2021. Tali codici, a partire dal mese di aprile 2025, sono stati recepiti nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV.

Stanti tali modifiche l'INPS ha rilasciato il recente messaggio n. 1808/2026, al fine di chiarire alcune situazioni operative.

Tra queste vi sono:

- la categoria professionale “Addetti all'assistenza personale” - Classificazione ISTAT 5.4.4.3 (Cod. Prof. 2011), che attualizzata corrisponde alla categoria professionale “Addetti all'assistenza personale” – classificazione ISTAT 5.5.2.3.0 (Cod Prof 2021);
- la categoria professionale “Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” - Classificazione ISTAT 5.4.4. (Cod Prof 2011), che attualizzata corrisponde alla categoria professionale “Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” - classificazione ISTAT 5.5.2 (Cod Prof 2021);
- la categoria professionale “Operatori della cura estetica” – Classificazione ISTAT 5.4.3 (Cod Prof 2011), che attualizzata corrisponde alla categoria professionale “Operatori della cura estetica” Classificazione ISTAT 5.5.1 (Cod Prof 2021).



Si noti che la prima delle 3 categorie sopra esposte si relaziona con l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, ovvero alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, mentre le altre 2 sono interessate all'accesso all'APE sociale.

11. LIMITE DI ESENZIONE DEL PREMIO TRASFORMATO IN WELFARE

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha precisato che, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore trasformi il premio monetario in benefit o servizi di welfare, deve trovare applicazione il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla Legge di bilancio 2026.

In sostanza, il limite di detassazione massimo innalzato da 3.000 a 5.000 euro è valido sia per la corresponsione monetaria del premio sia per l'utilizzo in benefit e servizi di welfare del premio convertito dal lavoratore.

12. RICERCATORI RIMPATRIATI – ESCLUSA L'AGEVOLAZIONE PER CHI È GIÀ RESIDENTE IN ITALIA

L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 121/E dell'8 giugno 2026, ha precisato che il regime agevolativo dei docenti e ricercatori rimpatriati previsto dall'art. 44, D.L. n. 78/2010, può essere fruito al verificarsi delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Per il Fisco non spetta l'agevolazione per il rientro di ricercatori in Italia a un professionista giapponese che ha lavorato a Roma per l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) dal 2016 al 2024. Infatti, nonostante lo *status* internazionale e l'esenzione IRPEF concessa dall'accordo con il Governo, la dimora abituale e il centro degli interessi in Italia escludono il requisito della stabile residenza all'estero.

13. GESTIONI ARTIGIANI/COMMERCianti – COMPILAZIONE QUADRO RR E PAGAMENTO CONTRIBUTIVO

Come ogni anno, l'INPS ha emanato una propria circolare (n. 62/2026), al fine di fornire le istruzioni relativamente alla redazione del quadro RR del modello Redditi 2026-PF, e alla conseguente riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026. Il tema, come noto, è legato alla contribuzione obbligatoria per gli iscritti alle gestioni artigiani (ART) e commercianti (COM) e ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Compilazione quadro RR del modello Redditi 2026-PF

Il Quadro RR del modello "Redditi 2026-PF" dev'essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS obbligatorie artigiani/commercianti, oltre che dagli iscritti alla Gestione separata. Si tratta, in sostanza, dei titolari o soci titolari di una propria posizione assicurativa, nei predetti settori, tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (eventuali familiari collaboratori).

Nel quadro RR andrà esposto il reddito prodotto nell'anno d'imposta 2025 (utile o perdita), anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale. Viene specificato che dev'essere preso in considerazione il totale dei redditi di impresa conseguiti dal soggetto nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi di



imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla Legge n. 145/2018, scomputate dal reddito dell'anno. Per i soci di S.r.l., iscritti alle Gestioni speciali ART/COM, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito di impresa, è costituita dalla parte del reddito di impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Si tenga conto del fatto che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono considerati assoggettabili a contribuzione previdenziale.

Oltre alle consuete indicazioni relative ai righe che compongono il quadro RR, l'Istituto ricorda che, nel caso di partecipazione a impresa che abbia aderito al c.d. concordato biennale, il soggetto partecipante ha la facoltà di versare la contribuzione, alternativamente:

- sul reddito derivante dal concordato;
- sul reddito effettivo.

In base alla scelta cambia il rigo da redigere.

La circolare fornisce alcuni esempi pratici, alla cui lettura si rimanda, che possono risultare utili in specifiche particolari situazioni.

Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, i c.d. professionisti senza Cassa, viene riservata la sezione II del quadro RR. Viene indicato che, al fine di semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e della determinazione del saldo, è stata prevista la sezione IV, "Contributi in gestione separata", nella quale devono essere riportati i totali degli importi calcolati nelle 2 precedenti sezioni.

Sono naturalmente esclusi da tale adempimento i professionisti iscritti presso le Casse professionali autonome, ma soltanto se sono obbligati al versamento del c.d. contributo soggettivo.

Per i liberi professionisti, iscritti alla Gestione separata, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in regime forfettario.

Attenzione al fatto che, per determinare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare i contributi da versare, è necessaria una previa valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista, che potrebbero essere soggetti al versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o presso altre Casse previdenziali obbligatorie. La circolare fornisce un utile elenco di possibili situazioni operative.

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14, Legge n. 81/2017, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo. Tale sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento.

Al fine di determinare in modo univoco le somme dovute a saldo, o il credito da porre in detrazione, è stata prevista una sezione nella quale riportare i totali delle sezioni II e III dei contributi in Gestione separata, i contributi a debito, i contributi a credito e i contributi portati in compensazione con modello F24 e quelli da richiedere a rimborso.

Il contributo dovuto in acconto, per l'anno d'imposta 2026, per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria, è calcolato sulla base imponibile applicando l'aliquota del 26,07%, fino al raggiungimento del massimale annuo di 122.295 euro. L'aliquota sarà pari al 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Viene specificato che il contributo dovuto a titolo IVS dev'essere



calcolato sul 50% dell'imponibile determinato per l'anno d'imposta 2025, applicando l'aliquota del 25%; per la contrizione minore si applica l'aliquota dell'1,07%, calcolata sul 100% dell'imponibile. Si ricorda che il massimale di reddito, oltre il quale non si ha alcun obbligo contributivo, è pari per l'anno 2025 a 120.607 euro, mentre, come detto, per l'anno 2026 è pari a 122.295 euro.

Termini e modalità di versamento

I contributi dovuti, sulla quota di reddito eccedente il minimale, per iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti e per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; conseguentemente, per il corrente anno:

- entro il 30 giugno 2026 o entro il 30 luglio 2026 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2025 e primo acconto per l'anno 2026;
- ovvero entro il 30 novembre 2026 per il secondo acconto 2026.

Secondo le attuali disposizioni, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2025 in forma rateale, il pagamento dev'essere completato entro la data del 16 dicembre 2026. Chi versa la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2026 e il 30 luglio 2026 (saldo 2025 e primo acconto 2026) deve sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che per artigiani e commercianti la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione, quindi, dei contributi dovuti sul minimale, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello Redditi 2026-PF. Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno d'imposta 2025 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2026.

Nel caso sussistano versamenti in eccedenza, quindi a credito del contribuente, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell'anno 2025. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito indicando gli anni 2024 o 2025, come periodo di riferimento nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto per l'anno 2026) che con altri tributi.

14.CREDITI SUPERBONUS NON UTILIZZABILI PER ESTINGUERE CARTELLE PREVIDENZIALI

Con la risposta a interpello n. 110/E/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, crediti d'imposta derivanti da Superbonus per estinguere debiti previdenziali iscritti a ruolo e affidati all'Agente della riscossione.

Il caso esaminato riguarda un contribuente che, pur risultando debitore verso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per somme iscritte a ruolo (oggetto di rateizzazione concessa), intende acquistare crediti di imposta da Superbonus al fine di estinguere, in tutto o in parte, tali debiti iscritti a ruolo mediante compensazione "orizzontale" in F24.

L'Agenzia delle Entrate conferma che, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, non vi sono, in via generale, preclusioni alla compensazione tra crediti agevolativi da Superbonus e debiti previdenziali; infatti, i documenti di prassi già emanati (in particolare la risposta a interpello n. 478/e/2023) hanno chiarito la possibilità di compensare, tramite F24, contributi previdenziali e contributivi con crediti da *bonus* edilizi, nei rapporti ordinari non iscritti a ruolo (ad es. contributi previdenziali dovuti per il personale dipendente).

Nel caso di specie, però, i ruoli riguardano debiti previdenziali verso Cassa Forense, per i quali è in corso un piano di rateizzazione regolarmente concesso. Pur riconoscendo, in linea di principio, la compatibilità della compensazione tra crediti da Superbonus e debiti previdenziali "correnti" (non a ruolo), l'Agenzia delle



Entrate giunge alla conclusione che i crediti da Superbonus non possono essere utilizzati per il pagamento dei ruoli previdenziali stessi.

I crediti da Superbonus possono essere utilizzati per compensare altri debiti erariali o previdenziali esposti in F24 (ad es., contributi correnti non a ruolo), nei limiti generali di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, e della disciplina in materia di compensazione. I medesimi crediti, quindi, si ribadisce, non possono essere utilizzati per il pagamento delle somme già iscritte a ruolo, siano esse di natura erariale (se non si tratta di crediti relativi alle stesse imposte) o, come nel caso di specie, di natura previdenziale.



PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 luglio 2026, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Domenica 5 luglio (slitta a Lunedì 6 luglio)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa FONCHIM.

Venerdì 10 luglio

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali ai Fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e M. Negri a favore dei dirigenti di aziende commerciali relativi al II trimestre dell'anno in corso.

Contributi INPS – Datori di lavoro domestico

Versamento all'INPS dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici relativi al II trimestre dell'anno in corso.

Giovedì 16 luglio

IRPEF versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi INPS – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata INPS su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi INPS – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali INPS da parte dei pescatori autonomi.

Contributi INPS – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.



Contributi INPS ex ENPALS – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex ENPALS, ora INPS, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex INPGI – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex INPGI relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi CASAGIT – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla CASAGIT relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Lunedì 20 luglio

FONCHIM – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare FONCHIM.

PREVINDAI – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al PREVINDAI.

PREVINDAPI – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al PREVINDAPI.

Venerdì 31 luglio

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro – Contributi INPS su ferie maturate e non godute

Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno 2024, salvo che il CCNL non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003.



PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI LUGLIO 2026

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di luglio 2026.

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI INDUSTRIA (D014) – ACCORDO 6 MAGGIO 2025	
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Aumento contribuzione PREVIMODA: quota da dedurre dall'accantonamento annuale TFR pari al 2,30% dal 1° luglio 2026

ASSICURAZIONI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E ADDETTO ALLA PRODUZIONE (J121) – ACCORDO 13 MAGGIO 2026	
WELFARE AZIENDALE	Livello 4 - 7 classe: € 450
MINIMI RETRIBUTIVI	Corresponsione arretrati gennaio - luglio 2026
UNA TANTUM	Livello 4 - 7 classe (2025): € 550

AUTOSTRADE E STRADE ANAS (T511) – ACCORDO 18 DICEMBRE 2025	
INDENNITÀ DI MENSA	€ 8

CEMENTO INDUSTRIA (F032) – ACCORDO 8 MAGGIO 2025	
TURNI	Maggiorazione 6,5%
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Contributo 2,65%

CERAMICA INDUSTRIA (B122) – ACCORDO 22 LUGLIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A1: € 2.716,41

CHIMICA INDUSTRIA (B011) – ACCORDO 15 APRILE 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A1: € 2.711,52
IPO	Livello A1: € 626,96

CINEMATOGRAFIA PRODUZIONE (G111) - ACCORDO 23 LUGLIO 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A1: € 2.618,73



CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI (J351) - ACCORDO 21 MAGGIO 2026	
PREMIO AZIENDALE QUADRO	Abrogato
INDENNITÀ RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA	– € 4.000 (complessivi in 12 mensilità): responsabili di uffici delle direzioni centrali, responsabili a diretto riporto del direttore regionale e ai responsabili di area territoriale; – € 2.000 (complessivi in 12 mensilità): responsabili di 2° riporto dei direttori regionali, ai responsabili a riporto, dei direttori di area territoriale e ai responsabili di sportello.

ENERGIA E PETROLIO (B254) - ACCORDO 16 APRILE 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1/5: € 3.658,42

ENTI CULTURALI E RICREATIVI FEDERCULTURE (T711) - ACCORDO 30 APRILE 2026	
CLASSIFICAZIONE	In vigore nuova classificazione
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello III/5: € 2.440,24

FACILITY MANAGEMENT (K593) – ACCORDO 8 MAGGIO 2025	
INDENNITÀ DI MANCATA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO	Erogazione

GAS-ACQUA (K321) – ACCORDO 8 MAGGIO 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 3.577,50

GRAFICA ED EDITORIA INDUSTRIA (G011) – ACCORDO 22 LUGLIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.331,78

LAPIDEI INDUSTRIA (F041) – ACCORDO 15 LUGLIO 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello AS: € 2.444,78

LATERIZI INDUSTRIA (F021) – ACCORDO 31 OTTOBRE 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello ASQ: € 2.491,60
ARCO	1,90% a carico azienda



MARITTIMI (I391) – ACCORDO 11 LUGLIO 2024	
EAR	<i>Addetti agli uffici</i> Livello 7: € 84,20 <i>Aliscafi</i> Comandante: € 103,85 <i>Capitani di lungo corso e di macchina</i> Comandante: € 134,77 <i>Nautica da diporto</i> Comandante: € 65,97 <i>Navi da carico e passeggeri superiori a 151 t.s.l.</i> Nostromo: € 64 <i>Navi da crociera o passeggeri</i> 1° Ufficiale: € 81,13 <i>Navi fino a 151 t.s.l.</i> 1° Ufficiale: € 81,13 <i>Rimorchiatori e unità di soccorso navi</i> Comandante: € 84,03
MINIMI RETRIBUTIVI	<i>Addetti agli uffici</i> Livello 7: € 2.800,07 <i>Aliscafi</i> Comandante: € 2.903,21 <i>Capitani di lungo corso e di macchina</i> Comandante: € 3.767,80 <i>Nautica da diporto</i> Comandante: € 1.844,25 <i>Navi da carico e passeggeri superiori a 151 t.s.l.</i> Comandante: € 3.767,80 <i>Navi da crociera o passeggeri</i> 1° Ufficiale: € 2.268,11 € <i>Navi fino a 151 t.s.l.</i> 1° Ufficiale: € 2.268,11 <i>Rimorchiatori e unità di soccorso navi</i> Comandante: € 2.349,06



SCATTI ANZIANITÀ	Aliscafi Comandante: € 117,26 Capitani di lungo corso e di macchina Comandante: € 63,53 Navi da carico e passeggeri superiori a 151 t.s.l. Primo ufficiale: € 94,63 Navi da crociera o passeggeri 1° Ufficiale: € 86 Navi fino a 151 t.s.l. 1° Ufficiale: € 86 Rimorchiatori e unità di soccorso navi Comandante: € 90,01
------------------	--

PORTI (I5G1) – ACCORDO 18 NOVEMBRE 2024	
UNA TANTUM	€ 100
WELFARE	€ 100

SERVIZI ASSISTENZIALI (T182) – ACCORDO 2 FEBBRAIO 2024	
EGR	€ 120

SERVIZI DI PULIZIA ARTIGIANATO (K521) – ACCORDO 17 DICEMBRE 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 1.693,84

SPORT, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (H077) – ACCORDO 12 GENNAIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.083,49

TELECOMUNICAZIONI – SERVIZI DI TELEFONIA (K411) – ACCORDO 11 NOVEMBRE 2025	
CLASSIFICAZIONE	Nuovo sistema di classificazione con la costituzione di 4 aree professionali (A, B, C e D)

TRASPORTO AEREO – ATTIVITÀ AEROPORTUALI – ACCORDO 7 FEBBRAIO 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Personale FAIRO 1S: € 2.463,21 Gestioni aeroportuali 1S: € 2.097,82



I formulari per l'ufficio paghe

Oggetto: PRELIEVI E RIMBORSI DA MODELLO 730

Il datore di lavoro deve effettuare i conguagli di imposta risultanti dal modello 730 in busta paga a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui ha ricevuto il prospetto di liquidazione dall'Agenzia delle Entrate (in genere, dal mese di luglio, ma non per forza).

Informiamo pertanto che, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, provvederemo a effettuare i rimborsi relativi all'IRPEF e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o a trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'IRPEF, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre entro il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca.

Chi vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarcelo per iscritto entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.



ADEMPIMENTI DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

Oggetto: COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

Nelle ipotesi in cui l'azienda che si affidi a professionisti o associazioni di categoria per la comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro non possa effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello UniLav, in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati, è esclusa l'applicazione di sanzioni a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva UniUrg, documentando agli organi di vigilanza l'affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura dello stesso, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici).

Il modello unificato URG è il modulo tramite il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a eccezione delle agenzie per il lavoro relativamente ai rapporti di somministrazione, adempiono all'obbligo di comunicazione di assunzione dei lavoratori, in casi di urgenza connessa al non corretto funzionamento del servizio informatico. La nuova procedura *web*, che richiede lo SPID, permette di effettuare la comunicazione attraverso la compilazione di un modulo che sostituisce definitivamente il servizio "Fax Service" con cui era possibile inviare la comunicazione d'urgenza in forma cartacea.

Oltre che compilare il modello *online* contenente il modulo informatico, con il nuovo applicativo è possibile anche effettuare una ricerca tra le comunicazioni già effettuate, se presenti.

A partire dal 6 aprile 2022, con la messa in esercizio del nuovo applicativo, non è più accettata alcuna comunicazione sintetica d'urgenza fatta pervenire attraverso la numerazione *fax*.

Oggetto: CHIUSURA PER FERIE DELLO STUDIO E ASSUNZIONI

Si ricorda ai gentili clienti che lo studio paghe sarà chiuso per ferie dal 14/08/2026 al 28/08/2026.

Qualora nel periodo di chiusura dello studio vi fosse necessità di procedere a un'assunzione, occorre utilizzare la nuova applicazione web, raggiungibile all'indirizzo <https://couniurg.lavoro.gov.it>, dove sarà disponibile un form on line strutturato secondo il vecchio modello unificato URG cartaceo. Il salvataggio del modulo, debitamente compilato, equivarrà ad assolvere l'obbligo di comunicazione preventiva, fatto salvo l'obbligo di effettuare la comunicazione Unilav a seguito d'urgenza nel primo giorno utile. L'accesso al suddetto form online sarà possibile solamente tramite le credenziali Spid.

Copia del modello andrà trasmessa anche al nostro studio, così che si possa provvedere a completare la comunicazione di assunzione mediante l'invio del modello Unificato Lav.

In attesa dell'apposito contratto di assunzione, si consiglia di consegnare al lavoratore copia del modello UniUrg inviato prima dell'inizio del lavoro con sottoscrizione per ricevuta.

Oggetto: GESTIONE INFORTUNI NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Il servizio telematico "Denuncia/comunicazione di infortunio" consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, D.P.R. n.



1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008, a far data dal 12 ottobre 2017. Da tale data, infatti, è obbligatorio per il datore di lavoro comunicare solo in via telematica all'INAIL anche gli infortuni che comportano un'assenza da uno a tre giorni (escluso quello dell'evento), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Occorre porre attenzione in quanto tale "Comunicazione d'infortunio ai fini statistico informativi" non sostituisce l'obbligo di denuncia all'Inail a fini assicurativi (per infortuni superiori a 3 giorni, escluso quello dell'evento). Pertanto, se dopo aver inviato la comunicazione l'assenza si prolunga oltre il terzo giorno, occorre inoltrare la denuncia. Al contrario, la denuncia per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni basta anche per le finalità statistiche e, quindi, non è richiesta la relativa comunicazione.

In sintesi, occorre distinguere tra comunicazione e denuncia obbligatoria all'INAIL:

- comunicazione = assenza da 1 a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini statistici e informativi;
- denuncia = assenza superiore a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini assicurativi.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

Il sabato è considerato giorno lavorativo (anche se l'azienda applica la settimana corta), di conseguenza la Denuncia/Comunicazione di infortunio, in scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo.

Per infortuni sul lavoro, o in itinere, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'accaduto e richiedere il certificato medico completo di diagnosi e giorni di inattività.

Il medico è tenuto a inoltrare il certificato, per via telematica, all'INAIL: la mancata comunicazione dell'infortunio comporta la perdita dell'eventuale risarcimento da parte del lavoratore.

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente in via telematica, tramite apposito applicativo disponibile sul sito Inail.

Qualora, alla scadenza dei termini, si riscontrassero problemi del sistema nell'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio telematica, è consentito assolvere all'adempimento tramite PEC del modulo di denuncia, avendo cura di allegare anche la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, segnalando nel testo il disservizio registrato o l'anomalia riscontrata.

Il modulo di denuncia è reperibile sul portale www.inail.it al seguente percorso di navigazione: Home> atti e documenti > Moduli e modelli> Assicurazione > Prestazioni > Denuncia di infortunio.

Il modulo per la comunicazione è reperibile sul portale www.inail.it al seguente percorso di navigazione: Home> atti e documenti > Moduli e modelli> Prevenzione > Comunicazione di infortunio.

Tutti i riferimenti delle sedi INAIL si trovano al seguente percorso: Home> Assistenza e Supporto > Sedi. La sede competente a trattare l'infortunio è quella del luogo ove l'infortunato abbia stabilito il proprio domicilio.

Durante il periodo di chiusura dello studio per ferie dal 14/08/2026 al 28/08/2026 non ci sarà possibile effettuare le comunicazioni/denunce telematiche ed è, quindi, opportuno che le aziende interessate provvedano alla registrazione per l'uso dei servizi on-line del sito INAIL. A tal fine, vi preghiamo di volerci contattare in tempo utile. Copia di quanto eventualmente inviato dovrà esserci recapitata per conoscenza.



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, interpellato l'INAIL, con un comunicato del 27 luglio 2018, aveva ricordato che l'eventuale invio nei termini della denuncia d'infortunio con modalità non telematiche a causa della chiusura per ferie dello studio di consulenza, ma che possano dimostrare la data certa (PEC, raccomandata postale), assolve comunque agli obblighi di legge, pur essendo auspicabile l'utilizzo dei servizi telematici. Al momento non risulta pari comunicato per l'anno in corso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 15.07.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)

